

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 62/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2013

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2012 della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2012/2013 ⁽³⁾, stabilisce i suddetti limiti.

- (3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2012. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 14 al 18 gennaio 2013, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 18 gennaio 2013 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 14 al 18 gennaio 2013 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 40,367343 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 21, 22, 23, 24 e 25 gennaio 2013 sono respinte.
3. Per il periodo dal 28 gennaio 2013 al 30 settembre 2013 la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 123 del 9.5.2012, pag. 30.

